

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 80/32/2012

Svolgimento del processo

Trattasi di impugnativa avverso il silenzio - rifiuto su istanza di rimborso di imposta di registro, versata in eccedenza, per ingiunzione di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della Milano Ass.ni spa sulla considerazione che l'imposta andava liquidata in misura fissa e non proporzionale, come preteso dall'Ufficio, trattandosi di polizza fideiussoria.

Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate per ribadire il proprio assunto. Si costituisce la società contribuente per ribadire la legittimità della sentenza impugnata e, in via preliminare per rilevare l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di legge e cioè dopo sei mesi e due giorni. Infatti la sentenza de qua veniva pubblicata il 20.12.2010 e l'Agenzia propose appello il 22.6.2011.

Il Collegio esaminato l'atto di appello; la nota di deposito e l'elenco delle raccomandate prodotte dall'ufficio rileva che la nota di deposita risulta con data 22.6.2011; l'atto di appello risulta depositato il 24.6.2011, ma che dall'elenco della raccomandate risulta che l'atto di appello alla Milano Ass.ni e al suo domicilio eletto, è stato portato alla notifica il 20.6.11 e quindi nell'ultimo giorno utile.

Quanto al merito il Collegio condivide il percorso argomentativo dei primi giudici. Infatti; l'atto fideiussorio è sottoposto ad applicazione IVA. Inoltre, il decreto ingiuntivo de quo è da ritenersi atto giudiziario che viene chiesto e ottenuto sulla base dell'atto fideiussorio, sottoposto ad IVA con la conseguenza che essendo l'obbligazione di garanzia necessariamente collegata alla prestazione principale non trova applicazione l'imposta proporzionale, come previsto dalla Tariffa allegata al DPR 131/1986.

Le spese vengono compensate, attesa la difficoltà applicativa delle norme .in materia.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate; conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.